



PROCEDURE PROVVISORIE PER INDENNIZZO DEI DANNI DAL CONIGLIO SELVATICO ALLE COLTURE AGRO-FORESTALI

ART. 1 – FINALITÀ

1. Il presente regolamento, viene adottato in esecuzione dell'art- 15 commi 3 e 4 della L. 394/91 e disciplina le modalità per l'accertamento, la valutazione, la liquidazione dell'indennizzo dei danni provocati alle colture agricole e forestali causati dal coniglio selvatico all'interno del territorio del Parco Nazionale dell'Isola di Pantelleria, così come delimitato dal DPR 15.11.1993 e ss.mm.ii..
2. Alle spese relative all'indennizzo dei danni si fa fronte con apposito capitolo del bilancio, la cui dotazione, adeguata al prevedibile fabbisogno, è annualmente determinata dal Consiglio Direttivo.
3. Non sono indennizzabili altre tipologie di danni causati dalla fauna selvatica all'interno del territorio del Parco.
4. Il presente regolamento viene adottato in via provvisoria nelle more dell'emanazione ed approvazione del "Regolamento del Parco" quale strumento di gestione ed organizzazione dell'Ente.

ART. 2 – DANNI AMMESSI AD INDENNIZZO

1. L'Ente Parco provvede ad indennizzare le seguenti tipologie di danni provocati dalla fauna selvatica:
 - a) danni provocati dai conigli selvatici alle colture agricole e forestali e in particolare ai vigneti.

ART. 3 – DANNI NON AMMESSI A INDENNIZZO

1. L'indennizzo non è corrisposto nelle ipotesi e per le tipologie di danni di seguito indicate:
 - a) quando a seguito del sopralluogo venga accertata la mancata esecuzione delle ordinarie pratiche di coltivazione ovvero riscontrata la presenza di sostanze tossiche o nocive, non compatibili con l'area protetta ai sensi dell'art. 11, comma 3 e dell'art. 12, comma 2, della legge 394/91;
 - b) quando in sede di sopralluogo venga accertato che le colture oggetto del danno denunciato siano state raccolte o manomesse;
 - c) danni alle produzioni di particolare pregio o a carattere intensivo per le quali non siano state adottate idonee misure di protezione preventivamente concordate con l'Ente Parco;

Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria

Via San Nicola, 5 - 91017 Pantelleria (TP) 0923/569412 - C.F. 93077090814

e.mail: info@parconazionalepantelleria.it - PEC: protocollo@pec.parconazionalepantelleria.it

d) danni la cui stima accertata sia inferiore ai 100,00 euro.

ART. 4 – COMPITI DELL'ENTE PARCO

1. All'Ente Parco è affidato il compito di raccogliere le denunce, redigere il verbale di accertamento dell'evento dannoso secondo le modalità descritte nei successivi articoli e predisporre l'eventuale risarcimento dei danni.

ART. 5 – MISURA DELL'INDENNIZZO

1. L'indennizzo dei danni relativo ad ogni singola pratica è limitato ad un contributo percentuale sulla mancata produzione vendibile dell'annata e/o sul danno alle strutture, per come previsto dalla tabella di seguito riportata:

Danno accertato e valutato alle produzioni agricole e/o alle strutture	Percentuale di indennizzo
Fino ad € 2.000	100%
da € 2.001,00 a € 3.500,00	90%
da € 3501,00 a € 5.000,00	80%
Oltre € 5.000,00	70%

2. In ogni caso, l'indennizzo relativo ad una singola ditta non potrà superare € 10.000,00 per i danni al patrimonio agro-forestale ad anno.

3. è fatto obbligo, comunque, ai danneggiati di approntare tutte le misure di protezione legalmente possibili ed eventualmente prescritte dall'Ente Parco, atte a proteggere le colture;

4. La misura dell'indennizzo è soggetta a riduzione del 25% del valore dei danni nel caso di mancata adozione di sistemi di difesa che fossero stati prescritti dall'Ente Parco. Nell'eventualità di un ulteriore caso di danno senza che siano stati adottati gli eventuali sistemi di difesa prescritti dal Parco la percentuale di indennizzo sarà pari al 30% del danno accertato.

ART. 6 – DANNI ALLE COLTURE AGROFORESTALI

1. Le domande di indennizzo per i danni alle colture agro-forestali vanno presentate dal possessore, proprietario, affittuario, comodatario del fondo alla sede dell'Ente Parco in tempo utile per l'accertamento del danno e comunque prima della raccolta anche parziale del prodotto.

Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria

Via San Nicola, 5 - 91017 Pantelleria (TP) 0923/569412 - C.F. 93077090814

e.mail: info@parconazionalepantelleria.it - PEC: protocollo@pec.parconazionalepantelleria.it

2. La domanda dovrà essere presentata in carta libera, su apposito modulo disponibile presso gli uffici dell'Ente Parco e comunque scaricabile dal sito ufficiale dell'Ente Parco www.parconazionalepantelleria.it

Il modulo dovrà essere sottoscritto dal danneggiato con firma resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

3. Certificazione indispensabile da allegare alla domanda:

- o Titolo di proprietà e/o di affitto e/o di comodato o relativa autocertificazione;
- o Estratto di mappa aggiornato e comunque rilasciato in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda;
- o Fascicolo aziendale;
- o Scheda superfici vitate;
- o Codice IBAN
- o Copia documento di riconoscimento in corso di validità

4. Il personale dell'Ente Parco provvede, al momento della denuncia, sulla base della domanda presentata, ad aprire una nuova pratica sul database informatico del Parco una volta che lo stesso sarà reso operativo;

5. La mancata produzione dei dati e dei documenti previsti, nonché la presentazione della domanda in tempi che non consentono la valutazione del danno prima che avvenga il raccolto del prodotto, implicano la decadenza al diritto per l'indennizzo del danno.

6. L'accertamento sarà effettuato nel minore tempo possibile dalla denuncia e comunque entro un lasso di tempo sufficiente a poter accertare la causa del danno.

7. Il proprietario/conducente del fondo che inoltra la richiesta di indennizzo deve rendersi reperibile e facilitare le operazioni di sopralluogo e di perizia, specie per ciò che riguarda la rapida ed esatta individuazione del terreno su cui è ubicata la coltura danneggiata.

8. L'accertamento del danno deve avvenire in contraddittorio con il richiedente; eventuali rilievi o eccezioni devono essere riportati nel verbale di accertamento danni.

9. Il personale dell'Ente Parco redige, anche utilizzando il database informatizzato se disponibile, un verbale contenente: i dati della denuncia, l'accertamento del danno, i riferimenti ai prezzi e alle quantità di indennizzo in conformità con l'allegato documento tecnico vigente; eventuale documentazione fotografica a supporto della stima ed ogni informazione ed indicazione utile a ridurre il futuro danno sulla coltura praticata.

10. Il verbale sottoscritto dal richiedente e consegnato in copia allo stesso costituisce accettazione formale di quanto riportato nel verbale stesso.

11. Qualora il danneggiato non sottoscriva per accettazione il verbale o verbalizzi rilievi o eccezioni ad una parte dei dati rilevati durante il sopralluogo, può presentare una perizia estimativa di parte del danno, redatta da un professionista abilitato, entro 20 giorni dall'esecuzione del sopralluogo. L'Ente Parco procederà, comunque, alla valutazione del danno tenendo conto delle risultanze della perizia estimativa di parte.

12. Nel caso di mancata presentazione della perizia estimativa di parte nel termine di cui al comma precedente, il danno sarà liquidato utilizzando i dati rilevati nel verbale di sopralluogo redatto dal personale dell'Ente.

13. L'Ente Parco può acquisire notizie e documentazione in ordine ai dati esposti nella domanda richiedendole con qualsiasi mezzo, anche telefonico, al richiedente. Questi deve ottemperare entro 15 giorni dalla richiesta. In caso di inottemperanza la domanda è respinta. Quanto sopra vale anche per le domande sottoscritte dal danneggiato in occasione del sopralluogo; il verbale stilato in tale sede, avrà efficacia trascorsi giorni quindici senza che l'Ente Parco abbia richiesto ulteriori notizie o integrazioni.

ART. 7 – VALUTAZIONE E DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

1. I danni al patrimonio agro-forestale sono valutati dall'Ente Parco sulla base di indagini di mercato comparative e/o sulla base di valori fissati da mercuriali delle Camere di Commercio territorialmente competenti.

2. Sulla base delle predette informazioni, l'ufficio competente dell'Ente Parco redige il prezzario delle colture, soggetto almeno con cadenza annuale a revisione ed approvazione da parte degli organi competenti. Il prezzario sarà pubblicato all'albo dell'Ente Parco, all'albo del Comune di Pantelleria e sul sito ufficiale dell'Ente Parco www.parconazionalepantelleria.it e diverrà esecutivo decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione senza che i soggetti interessati abbiano presentato formalmente rilievi sui prezzi praticati.

3. L'indennizzo è determinato assumendo come valore di riferimento l'entità del danno accertato dal personale dell'Ente Parco.

ART. 8 – LIQUIDAZIONE

1. La liquidazione dell'indennizzo all'avente diritto deve avvenire entro novanta giorni dall'accertamento dell'evento dannoso.
2. Alla liquidazione dell'indennizzo provvederà il Direttore dell'Ente con proprio provvedimento, sulla base dell'attività istruttoria condotta dal competente Ufficio.
3. In caso di carenza di fondi nell'esercizio in corso, gli indennizzi sono liquidati entro il primo semestre dell'esercizio successivo.
4. Il pagamento può avvenire, su richiesta scritta del creditore e con spese a carico del beneficiario, mediante:
 - a) accredito in conto corrente postale intestato al creditore;
 - b) accredito in conto corrente bancario;

ART. 9 – MISURE DI PREVENZIONE E DI ASSISTENZA

1. L'Ente Parco ogni anno può redigere apposito bando per finanziare le spese per la realizzazione delle azioni utili al controllo o limitazione di ulteriori danni futuri, al fine di eliminare o ridurre le condizioni di vulnerabilità, rispetto alla fauna selvatica, delle colture.
2. Nell'ambito della presente attività l'Ente Parco può inoltre direttamente realizzare e/o fornire strutture o strumenti idonei allo scopo.
3. La realizzazione delle azioni previste comporta la rinuncia ad ulteriori indennizzi per le colture tutelate dalle stesse.
4. La mancata realizzazione delle predette misure di prevenzione, finanziate dal parco, entro il termine previsto dall'Ente Parco per la realizzazione dei lavori e per l'effettuazione delle spese, salvo cause motivate e autorizzate, comporterà la decadenza da ulteriori indennizzi per danni successivi.
5. L'Ente Parco, può promuovere ed effettuare appositi programmi di assistenza agli agricoltori soggetti a danni da fauna selvatica. Tali misure possono prevedere, previa accettazione da parte del danneggiato, anche forme di indennizzo alternative, quali la compensazione mediante fornitura di prodotti agricoli, o interventi di miglioramento aziendale tesi alla riduzione del danno o del conflitto da esso generato.
6. L'Ente Parco, con provvedimento del Direttore, nell'ambito degli indirizzi forniti in sede di bilancio di previsione dal Consiglio Direttivo, predispone piani di controllo del coniglio selvatico, anche allo scopo di contenere i danni al patrimonio agro-forestale.

Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria

Via San Nicola, 5 - 91017 Pantelleria (TP) 0923/569412 - C.F. 93077090814

e.mail: info@parconazionalepantelleria.it - PEC: protocollo@pec.parconazionalepantelleria.it



ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti dell'Ente Parco Nazionale dell'Isola di Pantelleria vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.
3. Il presente regolamento, previa approvazione della deliberazione di adozione dello stesso da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente Parco Nazionale dell'Isola di Pantelleria.

Pantelleria 09 aprile 2020

**F.to Il Direttore f.f.
Antonio Parrinello**